

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Commissione Federale di Garanzia di adozione del nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione;
- visto l'art. 34, comma 3, lett. c) dello statuto federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione

Art. 1

Composizione Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale, è costituita dal Presidente e da quattro componenti.
2. E' prevista la figura di un Vice Presidente nominato dal Consiglio Federale nell'ambito dei componenti stessi, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione ne svolga le relative funzioni.
3. La Commissione Federale di Garanzia assume, altresì, le funzioni di organo consultivo nell'ipotesi in cui il Presidente Federale, o su sua richiesta il Consiglio Federale, richiedano un parere, facoltativo e non vincolante, su singoli provvedimenti o su atti generali, anche al fine di verificare la conformità di tali atti ai principi dettati dallo Statuto del CONI, dallo Statuto della FIGC, e comunque ai principi che informano l'ordinamento sportivo.
Ricevuta richiesta di parere, la Commissione Federale di Garanzia, in composizione collegiale con la partecipazione di almeno 3 componenti, si pronuncia entro 20 giorni.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera d), dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, le relative sanzioni nonché la procedura per la loro irrogazione.
2. Sono Organi di giustizia sportiva:
 - a) la Corte federale di Appello;
 - b) il Tribunale Federale;
 - c) la Corte Sportiva di Appello;
 - d) i Giudici Sportivi;
 - e) la Procura Federale;
 - f) gli altri organi specializzati previsti dai regolamenti federali.
3. La competenza disciplinare della Commissione Federale di Garanzia è riferita ai soli soggetti componenti gli Organi di giustizia sportiva di cui al comma precedente. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti a Organi della giustizia sportiva, le relative posizioni sono stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3
Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva:
 - a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;
 - b) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine a fatti di possibile rilevanza ai fini della giustizia sportiva, né in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio;
 - c) sono tenuti a comunicare prontamente al presidente o capo dell'organo di appartenenza ovvero al Presidente della Commissione Federale di Garanzia le cause originarie o sopravvenute di incompatibilità o di decadenza dall'incarico, previste dalla normativa federale;
 - d) debbono astenersi dall'intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l'immagine di imparzialità dell'organo di giustizia.

2. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricsuazione previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Essi devono dichiarare senza indugio al presidente o capo dell'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali cause di astensione.

Art. 4
Illeciti disciplinari

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all'art. 3, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.
2. Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che requirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali.

Art. 5
Sanzioni

1. I componenti degli organi di giustizia che si rendono responsabili della violazione delle norme federali e degli illeciti disciplinari previsti dal presente regolamento sono punibili con una delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a) ammonimento;
 - b) censura;

- c) sospensione temporanea dalle funzioni fino a 18 mesi;
- d) destituzione dall'Organo di giustizia sportiva, in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità.

Art. 6 **Istruttoria**

1. La Commissione Federale di Garanzia, su segnalazione del Presidente Federale, del Procuratore Federale, dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva, dei tesserati, e in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, chiede senza indugio al Procuratore Federale di procedere alla necessaria attività istruttoria, dandone contestuale avviso al soggetto interessato.
2. In casi di estrema urgenza, il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può promuovere l'istruttoria da parte della Procura Federale dandone informazione alla Commissione nella prima seduta utile.
3. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di giustizia sportiva, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 7 **Esercizio dell'azione disciplinare**

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione Federale di Garanzia il componente dell'Organo di giustizia sportiva ritenuto responsabile di violazioni disciplinari, formulando le relative incolpazioni.
2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.
4. Il Procuratore federale è tenuto a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro quattro mesi dalla data della richiesta di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8 **Procedimento disciplinare**

1. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, ricevuto il deferimento di cui all'art. 7 con la prova dell'avvenuta comunicazione, fissa la data dell'udienza di discussione. La Segreteria della Commissione Federale di Garanzia, senza indugio, comunica alle parti la data dell'udienza.
2. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione Federale di Garanzia fino a 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, e nei successivi cinque giorni ha facoltà di presentare memorie. L'incolpato può partecipare personalmente al giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore.

3. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare.
4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.

Art. 9

Conclusione del procedimento disciplinare

1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione Federale di Garanzia valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'art. 5. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati, e della eventuale recidiva.
2. La Commissione Federale di Garanzia decide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. La motivazione della decisione è depositata nella segreteria della Commissione entro 20 giorni dalla deliberazione.
4. Le decisioni della Commissione Federale di Garanzia possono essere impugnate soltanto per revocazione o revisione, innanzi alla Commissione stessa.

Art. 10

Archiviazione

1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare è manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti hanno avuto esito negativo, propone alla Commissione Federale di Garanzia motivata richiesta di archiviazione.
2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione Federale di Garanzia può:
 - a) accogliere la richiesta di archiviazione;
 - b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, all'esito, adotta il deferimento di cui all'art. 7 o formula nuova richiesta di archiviazione;
 - c) chiedere al Procuratore federale di formulare l'incolpazione a carico del componente dell'Organo di giustizia sportiva; in tal caso, il deferimento e il relativo procedimento sono disciplinati dagli artt. 7 e seguenti.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il termine previsto dall'art. 7, comma 4, è prorogato di due mesi.

Art. 11
Comunicazioni

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato all'interessato, al Presidente federale, al Presidente dell'Organo di giustizia sportiva di appartenenza e al Procuratore federale.
2. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione Federale di Garanzia.

Art. 12
Norma finale

1. Il Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione, emanato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 110/A del 26 maggio 2008 è abrogato.